

Città di Lecce
Settore Tributi e Fiscalità Locale

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DEL "BARATTO
AMMINISTRATIVO"**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 6 maggio 2021

SOMMARIO

Art.1 __ Riferimenti Legislativi

Art.2 — Il "baratto amministrativo"

Art.3 — Destinatari del "baratto amministrativo"

Art.4 — Applicazione del baratto amministrativo

Art.5 — Requisiti per l'attivazione degli interventi

Art.6 — Istruttoria preliminare all'avvio del "baratto amministrativo"

Art.7 — Assicurazione

Art.8 — Tutela della dignità e della privacy del cittadino

Art. 9 — Entrata in vigore

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale, nel tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari e volendo al tempo stesso garantire il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, ha individuato nella sperimentazione dell'istituto del "baratto amministrativo" un'ideale modalità che concilia l'obbligo del pagamento con le disponibilità economiche del nucleo familiare, quale ulteriore strumento di politica sociale a favore di nuclei disagiati.

L'istituto del "baratto amministrativo" si configura come forma di cittadinanza attiva e di partecipazione alla comunità, al fine di garantire una cooperazione attiva e rafforzare la fiducia tra istituzione e cittadini.

L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente Regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Lecce.

Art.1. Riferimenti Legislativi

Il Baratto Amministrativo trova fondamento nell'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.in.i., qui di seguito riportato: "Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o *associati*, purchè individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla

associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”.

Tale norma disciplina la possibilità per i comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi in materia di tutela e valorizzazione del territorio direttamente legati alla partecipazione delle comunità locali. In particolare stabilisce che i Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati prioritariamente da comunità di cittadini, ma anche da cittadini singoli, nell'ambito del territorio da riqualificare.

Art.2 . Il “baratto amministrativo”

Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare la disciplina del presente regolamento, in forza della quale, a fronte del riconoscimento di una riduzione, esenzione e/o pagamento del tributo annuale di competenza, il cittadino offre all'ente, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria il servizio già svolto direttamente dall'Ente.

Elementi caratterizzanti del “ baratto amministrativo” sono:

- Modalità di accesso ben definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini ben identificati;
- Corretta identificazione dei requisiti d'accesso;
- Corretta identificazione dei servizi oggetto del baratto;
- Identificazione da parte del Comune del limite di spesa annua oggetto di baratto;
- Tutela della privacy e della dignità dei cittadini.

Art. 3 . Destinatari del “baratto amministrativo”

Tale possibilità è concessa a cittadini singoli o associati in comunità di cittadini costituite in forma stabile e giuridicamente riconosciute, titolari di una propria distinta posizione tributaria. per un importo annuale non inferiore ad € 80.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le associazioni o comunità di cittadini costituite in forme stabili che siano state oggetto di atti/provvedimenti dell'Autorità in relazione al compimento di azioni contrarie all'ordine pubblico.

I singoli cittadini richiedenti, in via subordinata rispetto alle associazioni di cittadini, devono essere maggiorenni e titolari di una propria posizione tributaria.

Sono esclusi i soggetti che si trovino in una situazione di contenzioso tributario con l'Amministrazione.

Le associazioni o gruppi di cittadini costituiti in forma stabile e giuridicamente riconosciuti devono avere sede legale nel comune di Lecce, ed essere iscritti nell'apposito registro comunale delle associazioni del comune di Lecce.

Art. 4 . Applicazione del baratto amministrativo.

Il "baratto amministrativo" è applicabile sempre e solo in " forma volontaria" ai cittadini come individuato nell'art. 2 con limitazione all'annualità di competenza in cui il baratto viene proposto.

Gli interventi, di carattere occasionale e non continuativo, possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, vengono riconosciuti riduzioni o esenzioni nell'applicazione di tributi correlati all'area di intervento oggetto del progetto di baratto proposto. La riduzione o esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e con riferimento alle attività che annualmente l'Amministrazione comunale individuerà in funzione delle linee di intervento dalla stessa sempre annualmente determinate nell'ambito delle attività sussidiarie a quelle istituzionalmente rese sul territorio.

Tali agevolazioni tributarie sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute, in base all'importo complessivo annuo

stanziato dal Comune.

I singoli cittadini proponenti devono essere maggiorenni ed avere una posizione tributaria privilegiando coloro che hanno l'indicatore ISEE non superiore a € 12.000.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste annuali fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" stanziato dal Comune, la graduatoria privilegerà prioritariamente le associazioni di cittadini e i cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli, assegnando per questi ultimi un punteggio secondo i seguenti indicatori comunicati in occasione di pubblicazione del relativo bando :

CONDIZIONI

- Livello ISEE € 12.000
- Stato di disoccupazione
- Regime di cassa integrazione
- Nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico
- Nuclei monogenitoriali con minori a carico
- Nuclei familiari con uno o più componenti affetti da disabilità di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute.
- Beneficiari di interventi di sostegno sociale (sussidi,benefici economici, contributi di solidarietà)

E' nella discrezionalità dell'Amministrazione Comunale stabilire e rivedere, di anno in anno, i criteri ed il punteggio da assegnare ai suddetti indicatori (con apposita tabella di punteggio per quanto riguarda l'indicatore ISEE).

Qualora alla scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto massimo di spesa stabilito dall'Ente nel proprio Bilancio di Previsione, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopraggiungere successivamente allo spirare del termine ma sempre entro l'annualità di competenza, nel rispetto dell'ordine temporale di consegna (fa fede la

data del protocollo dell'Ente o di trasmissione "via pec").

L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" può essere svolta anche da altro componente maggiorenne del nucleo familiare anagrafico del richiedente stesso, purché idoneo al lavoro.

I cittadini proponenti renderanno la loro opera a titolo di volontariato, atteso che il loro supporto sarà reso in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente.

Art. 5 . Requisiti per l'attivazione degli interventi

I cittadini, singoli o in associazione, che intendano svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- Età non inferiore a 18 anni
- Idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi
 - Assenza di condanne penali, sono esclusi coloro nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per i reati contro la persona, di tipo mafioso, terroristico contro la P.A.
- Non trovarsi in una situazione di contenzioso tributario con l'Amministrazione.

L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determinano in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Lecce.

Art.6 .Istruttoria preliminare all'avvio del " baratto amministrativo"

Annualmente, con l'approvazione del Bilancio di Previsione è stabilito l'importo complessivo da destinare al "baratto amministrativo" per ogni annualità interessata.

L'Amministrazione Comunale con atto di Giunta annualmente individuerà, con riferimento alle esigenze del territorio comunale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., e nel rispetto del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente assicurate, le aree di intervento nell'ambito delle quali le associazioni di cittadini e/o i cittadini stessi potranno presentare propri progetti oggetto di "baratto amministrativo"

Con la medesima delibera, l'Amministrazione individua i tributi oggetto di esenzione o riduzione, in corrispondenza alle attività oggetto dei progetti di intervento.

L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare i termini entro i quali i cittadini/contribuenti potranno presentare le loro proposte di adesione al baratto amministrativo con apposito bando.

La domanda dovrà essere presentata compilando un modulo reperibile presso il sito web del comune di Lecce, ovvero direttamente presso l'URP e/o il Settore tributi.

L'istanza/proposta, una volta esaminata ed approvata, sarà posta in esecuzione attraverso la struttura comunale opportunamente individuata quale responsabile del tutoraggio dell'intervento e pertanto deputata al controllo della corretta esecuzione dell'attività progettuale. Tale struttura comunale dovrà quindi assolvere tutti gli obblighi legati a garantire la sicurezza sul posto di lavoro e l'assicurazione per infortuni. In tale attività il settore risorse umane fornirà il necessario supporto.

La struttura comunale individuata per la tipologia di intervento proposto individuerà un proprio dipendente responsabile (tutor) come coordinatore e controllore dell'attività resa dall'associazione di cittadini e dal singolo cittadino/contribuente proponente il baratto amministrativo.

In tale attività la medesima struttura avrà cura di riportare in apposito registro i giorni in cui le attività di intervento saranno realizzate, al fine di conteggiare il monte ore destinato al baratto amministrativo.

Il costo dell'intervento proposto dall'associazione e/o dal cittadino contribuente sarà quantificato in un monte ore tale da coprire parzialmente o totalmente l'importo complessivo della pretesa tributaria annualmente all'Ente riferibile al soggetto proponente, riconoscendo n 1 ora giornaliera di prestazione ogni € 10,00.

Tale importo risulta comprensivo del tributo oggetto del baratto amministrativo pari ad € 9,00, nonché degli ulteriori costi assicurativi e oneri riflessi di cui al successivo art. 7.

Il contribuente potrà prestare il proprio intervento anche su moduli/attività differenti.

Il modulo minimo previsto in 8 ore potrà essere realizzato anche in più giorni, secondo quanto concordato con il Referente/Tutor comunale.

La struttura comunale deputata al controllo dell'attività avrà cura di consegnare i dispositivi di protezione individuali ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro e provvederà a fornire gli strumenti e formazione necessari per lo svolgimento delle attività stesse.

Ai fini dell'ammissione dell'istanza, è altresì stabilito che il cittadino presenti certificazione medica di buono stato di salute.

Il destinatario del baratto amministrativo è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia".

Sulla base delle relazioni che saranno presentate dagli uffici comunali e dai "tutor" deputati al controllo sul territorio al controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività oggetto di "baratto amministrativo" da parte dei cittadini/contribuenti, il Settore Tributi provvederà ad adottare atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale previsto annualmente nel Bilancio di Previsione.

L'assenza del volontario dalle attività progettuali, per un numero di volte pari a 3, senza giustificato motivo o autorizzazione preventiva da parte degli uffici competenti è causa di decadenza della partecipazione al progetto. Di conseguenza l'attività svolta fino a quel momento non potrà essere riconosciuta come titolo di credito ai fini del "baratto amministrativo".

Art. 7. Assicurazione

I cittadini che aderiscono al "baratto amministrativo" saranno assicurati a cura

dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile presso terzi connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.

Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione della prestazione.

Il cittadino proponente risponderà altresì personalmente di eventuali danni a cose e/o persone non coperti da polizze assicurative ordinarie obbligatorie per legge.

Art. 8. Tutela della dignità e della privacy del cittadino

Il Comune di Lecce è tenuto a tutelare la dignità di ogni cittadino durante la fornitura del servizio, il quale ha diritto di svolgere l'attività richiesta in forma privata e quindi non identificabile e/o discriminabile per l'attività che sta svolgendo.

Art. 9. Entrata in vigore

Il presente regolamento, se approvato entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, espleterà immediatamente i propri effetti già a partire dal 1° gennaio. Nel caso in cui l'approvazione del presente regolamento dovesse avvenire successivamente l'entrata in vigore sarà invece posticipata al primo gennaio dell'anno successivo quello di intervenuta esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini che svolgono gli interventi e le attività progettuali, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Eventuali regolamenti precedenti al presente atto devono intendersi espressamente abrogati.